

*Danno alla salute del minore: nelle transazioni,
vanno rispettate le tabelle milanesi*

Trib. Milano, sez. IX, decreto 26 luglio 2014 (G.T. Giuseppe Buffone)

FIGLI MINORI – AUTORIZZAZIONE EX ART. 320 C.C. – TRASFERIMENTO IMMOBILIARE – AUTORIZZAZIONE EX ANTE A PATTI FUTURI GENERICI – ESCLUSIONE – AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA CON ESONERO DEL NOTAIO “DA OGNI RESPONSABILITÀ” – ESCLUSIONE

In materia di provvedimenti autorizzatori ex art. 320 c.c., ove i genitori, in nome del minore rappresentato coinvolto in un fatto illecito generatore di danno, richiedano l'autorizzazione alla sottoscrizione di una transazione proposta dall'ente assicurativo, il patto deve essere rispettoso dei parametri liquidatori cd. tabellari, privilegiando le cd. tabelle di Milano (ediz. 2014), per la loro diffusione sul territorio nazionale.

DANNO ALLA SALUTE – LESIONE CD. MICROPERMANENTE – INCIDENTE DIVERSO DA SINISTRO – TABELLE ELABORATE DALL'OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI MILANO – APPLICAZIONE – SUSSISTE

In caso di lesione cd. micropermanente (inferiore al 9%), ove non si tratti di sinistro stradale, trovano applicazione le tabelle di liquidazione del danno alla salute elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano.

(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)

Il GIUDICE TUTELARE,

visti gli atti,
rilevato che nella liquidazione del danno non patrimoniale, in difetto di parametri di legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. impone l'adozione dei criteri liquidatori cd. tabellari, privilegiando le cd. tabelle di Milano, per la loro diffusione sul territorio nazionale (Cass. civ., sez. VI, ordinanza 8 novembre 2012, n. 19376), rilevato che, in materia di danno cd. alla salute, da lesione del benessere psico-fisico (inteso nelle sue componenti biologica e morale), le Tabelle milanesi, ed. 2014 (diffuse il 18 luglio 2014), prevedono una componente risarcitoria che non appare adeguatamente ristorata con l'accordo proposto dall'Assicurazione, nemmeno aderendo alla tesi del danno in misura pari al 2,5% (ricordandosi che, non trattandosi di sinistro, non trovano applicazione le cd. tabelle liquidatorie previste dal dlgs. 209/2005) – ferma, ovviamente, l'ottica di una misura non

corrispondente alla somma integrale, alla luce della natura giuridica stessa della transazione;
rilevato, peraltro, che nulla risulta valutabile per ritenere effettivamente sussistente un concorso della minore e la perizia della parte istante (che calcola quasi in misura doppia il danno della minore), comunque non è nemmeno asseverata,
ritenuto che, entro questa cornice, l'offerta non appaia utile per la minore poiché determina la rinuncia al risarcimento della lesione di un diritto costituzionale in assenza di validi e sufficienti indici,

PER QUESTI MOTIVI

RESPINGE allo stato, la richiesta, invitando la parte istante a integrare la domanda entro il 30 ottobre 2014.

MANDA alla cancelleria per i provvedimenti di competenza.

Milano, lì sabato 26 luglio 2014

IL GIUDICE TUTELARE

DR. GIUSEPPE BUFFONE